

Allegato parte integrante

Allegato 2) Disciplinare di produzione per la ciliegia

Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”

Disciplinare di produzione per la ciliegia

Art. 1

Definizione

- 1.1 Il “marchio di qualità con indicazione di origine“ può essere impiegato esclusivamente per il prodotto ciliegia, menzionato nel presente disciplinare, che deve soddisfare le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione nonché le prescrizioni relative all’utilizzo del marchio e alle modalità d’uso dello stesso descritte nel presente disciplinare.

Art. 2

Zona di produzione

- 2.1 Le ciliege devono provenire unicamente dalla provincia o regione specificata sul marchio di qualità e devono essere trasformate e/o confezionate soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella provincia o regione e da qui immesse sul mercato. È vietato l’acquisto da altre province, regioni o Stati.
- 2.2 Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della zona delimitata di cui al comma 1, della provincia o della regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Dipartimento competente, sentito il Comitato Strategico per la Qualità ed previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell’organismo indipendente abilitato dalla Provincia.

Art. 3

Descrizione del prodotto fresco

3.1. Aspetto esterno

Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere sani, senza marciumi, interi, senza lesioni e con forma regolare, puliti, senza traccia di sostanze estranee visibili, non lavati, privi di odori estranei con colorazione e gusto equilibrato, dato dalla combinazione dei fattori produttivi territoriali e delle tecniche di coltivazione. I frutti devono appartenere alle categorie Extra o 1^a, nel rispetto di quanto prescritto dallo standard Unece FFV 13 e ss.mm., anche con riguardo alle tolleranze.

3.2 Caratteristiche chimico-fisiche

All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono avere una gradazione minima pari a 14° Brix e devono essere provvisti di peduncolo.

3.3 Metodo di ottenimento

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla produzione integrata o biologica.

Art. 4 Disposizioni particolari

4.1 Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.3 "metodo di ottenimento", la raccolta deve essere eseguita attraverso un accurato stacco manuale dei frutti al raggiungimento della maturazione fisiologica varietale e i frutti possono essere conservati per brevi periodi, comunque non superiori a 15 giorni, in magazzini refrigerati o 25 giorni nel caso di impiego dell'atmosfera controllata.

Art. 5 Elementi che comprovano l'origine

5.1 Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 6 Controlli

6.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolta da organismi indipendenti ed accreditati, abilitati dalla provincia, conformemente a quanto stabilito dal punto 5 della deliberazione della G.P. di data 06.11.2009 n. 2662 e ss.mm. e ii.

6.2 Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro tre mesi. Nel caso che anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno tre mesi. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche, se anche

queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.

Art. 7

Utilizzo del marchio

7.1 L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

Art. 8

Modalità impiego del marchio

- 8.1 Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla provincia o regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, trasformazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2 L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Dipartimento competente, sentito il Comitato strategico per la Qualità.
- 8.3 Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
- 8.4 Sui sovraimballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se anche i prodotti contenuti all'interno sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
- 8.5 Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.